

COMUNE DI MARTIRANO

PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA Reg. Servizio Tecnico N. 155 | Data 08/11/2022

OGGETTO:

Vertenza Comune di Martirano contro Misuraca Raffaele. Sentenza della Corte di Appello di catanzaro n. 224 del 18.02.2020. Liquidazione 2° rata - Rettifica det. N. 115 del 15/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;
- Vista la normativa che disciplina in materia;
- VISTO il decreto n. 7/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Che nella controversia tra Il Comune di Martirano e la Ditta Misuraca Raffaele di cui in oggetto, conclusasi con il **Lodo Arbitrale** depositato in Lamezia terme il 2 marzo 2017, confermato successivamente dalla sentenza della **Corte d'Appello di Catanzaro n. 224 del 18.02.2020**, veniva rigettata in via definitiva l'impugnativa proposta dal Comune di Martirano;

DATO ATTO CHE l'importo complessivo, già detratto dall'acconto ricevuto, spettante al Collegio arbitrale, composto dall'avv. Antonello Bevilacqua - Presidente, e dagli avvocati Pasqualino Scaramuzzino e Gianfranco Spinelli - arbitri, ammonta ad € **31.390,00** di cui € **10.822,86** per il Presidente ed € **10.283,62** per ognuno degli altri due Arbitri; tali somme sono comprensive di Cassa Avvocati ed IVA e sulle stesse pertanto andrà applicata la **R.A.**;

ATTESO CHE:

l'Amministrazione Comunale, sentito il Segretario dell'Ente e d'intesa, con gli uffici competenti, al fine di non aggravare ulteriormente il bilancio comunale ha ritenuto opportuno, avanzare proposta di accordo transattivo alla controparte, secondo modalità e termini sostenibili del bilancio pluriennale finanziario;

a tal fine con missiva n. 1515 del 09.06.2021, seguita alle precedenti prot. nn. 377/21, 513/21 con le quali si proponeva di praticare una riduzione sul dovuto in considerazione delle limitate risorse di bilancio, tenuto conto altresì delle somme già vincolate in materia di contenzioso, per cui, veniva proposto al Collegio arbitrale, Presidente Avv. Antonello Bevilacqua, la definizione delle pendenze, mediante il **seguito accordo transattivo:**

importo complessivo da pagare € 25.112,00 diconsì € **venticinquemilacentododici,00**, con un abbattimento del 20% sul dovuto di € **31.390,00** da ripartire su tre annualità a decorrere dal 2021 come di seguito riportato:

1° rata di € **10.000,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021;

2° rata di € **7.556,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2022 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2022;

3" rata di € **7.556,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2023 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2023;

Dato atto che l'Avv. Antonello Bevilacqua, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ma anche singolarmente e congiuntamente a nome degli altri avv. Pasqualino Scaramuzzino e Gianfranco Spinelli, a seguito di estenuanti trattative, anche per il tramite del segretario Comunale, **con nota PEC dell'11.06.2021, ha comunicato l'adesione** alla proposta di questa Amministrazione;

Considerato che l'opportunità di addivenire ad una transazione è stata ritenuta per entrambi le parti soddisfacente delle reciproche ragioni ed inoltre, per l'Ente, rispettosa del principio di economicità;

RITENUTO, in particolare, che:

- L'intesa raggiunta appare sicuramente conveniente per l'ente, atteso il fatto che il creditore ha accettato di decurtare del 20% la propria originaria pretesa (€ **31.390,00 decurtato del 20%**) ed inoltre di comprendere nella somma dedotta in transazione anche "interessi maturati e maturandi e spese legali";
- in presenza di così significativa riduzione della pretesa iniziale appare velleitario e rischioso instaurare un contenzioso, su elementi oppositivi che appaiono, a questo punto, oggettivamente fragili;
- prevenire il contenzioso appare misura di prudenza, anche in considerazione dei maggiori oneri che la costituzione in giudizio può comportare, sia riguardo le spese difensive, sia per le eventuali spese di soccombenza;

CONSIDERATO che l'opportunità di addivenire ad una transazione è stata ritenuta per entrambi le parti soddisfacente delle reciproche ragioni ed inoltre, per l'Ente, rispettosa **del principio di economicità**;

RICHIAMATA La deliberazione di G.C. n. **50 del 25.06.2021**, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si approvava l'accordo transattivo conseguito fra le parti come sopra rappresentato, e nel contempo si proponeva al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di transazione ed il relativo impegno di spesa su più esercizi finanziari ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera i) del D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che con delibera Consiliare n. **19 del 26.08.2021**, esecutiva ai sensi di Legge, veniva approvato in via definitiva lo schema di accordo transattivo da stipularsi tra il Comune di Martirano e l'Avv. Antonello Bevilacqua, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale del Lodo in argomento, a totale definizione e stralcio della vertenza giudiziale di cui alla Sentenza n. 224/2020 -Reg. n. 1992/2017 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in relazione alla impugnazione del Lodo arbitrale depositato il 02.03.2017, tra le medesime parti;

Dato atto, altresì, che con delibera consiliare n. 19 del 26.8.2021 veniva precisato di apportare alla scadenza di pagamento della prima rata la seguente integrazione "**e comunque non oltre il 30.09.2021**", in considerazione del fatto che successivamente alla data di approvazione del bilancio 2021 (**23.07.2021 atto n. 15**) si è reso necessario adottare l'atto giuntale **podromico n. 66/2021** al fine di rendere sufficientemente capiente il capitolo 124, all'uopo impinguato mediante prelievo dal "Fondo Contenziosi";

Atteso che preventivamente all'adozione del suddetto atto Consiliare **veniva acquisito il parere** del Revisore dei Conti "**Organo di Controllo**";

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento non comporta riconoscimento di debiti fuori bilancio, vertendo essenzialmente sulla pedissequa applicazione della previsione dell'art. 1965: "*La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro*";
- tuttavia afferisce alle materie che, ex art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, ricadono nella competenza del Consiglio (e la cui elencazione è notoriamente tassativa), con particolare riferimento alle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, comma 2 lettera i), per come sopra esplicitato, per cui si è reso necessario, **acquisire il previo parere del Revisore dei Conti**;

RICHIAMATO l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: "*3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma*

1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.";

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale **definisce la transazione come il contratto con il quale le parti**, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.11, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

VISTO l'accordo transattivo stipulato fra le parti in data 3 settembre 2021, per come sopra esplicitato precisando che nel suddetto atto si tiene conto dell'interesse pubblico e, nell'ottica transattiva si è tenuto presente :

1) della tipologia del diritto vantato dalla parte creditrice;

2) del contenuto della sentenza del Lodo Arbitrale depositato in data 2 marzo 2017 e della Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 224/2020 RG. N. 1992/2017;

3) della convenienza economica della transazione in ragione dell'entità complessiva del credito comprensivo delle spese legali ;

DATO ATTO che i soggetti interessati non hanno fatto pervenire comunicazioni aventi valenza ostativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016;

Che con Determina del Responsabile del servizio n. 126 del 07/09/2021, si liquidava a favore del Collegio Arbitrale, composto dagli avvocati: Antonello Bevilacqua (Presidente), Pasqualino Scaramuzzino (Arbitro) e Gianfranco Spinelli (Arbitro), la 1ª rata di € **10.000,00**;

Considerato che si deve procedere alla liquidazione della 2ª rata di € 7.556,00 ;

Richiamato l'accordo transattivo sopra citato ;

Viste le deliberazioni di:

- C.C. n. 48 del 18/08/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024 definitivo;
- C.C. n. 49 del 18/08/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Atteso che il sottoscritto è legittimato all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto Sindacale di nomina;

Atteso, altresì, che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interessi in riferimento al procedimento de quo;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'impegno di spesa e relativa liquidazione a favore dei suddetti professionisti, quale **2ª rata**, sul bilancio finanziario 2022/2024, annualità 2022, **al cap.124 UEB 0111103** secondo le indicazioni contenute nell'atto Consiliare n. 19 del 26.08.2021;

che con determina del responsabile del servizio n. 115 del 15/09/2022, si liquidavano i compensi previa fatture **a favore del Collegio Arbitrale di che trattasi**;

Che nella suddetta liquidazione e precisamente al Professionista Avv. Gianfranco Spinelli, erroneamente si riportava: l'importo di € 2.085,20 compresi oneri per legge invece che € 2.605,20 compresi oneri per legge;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Visti:

Lo Statuto Comunale;

Il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

il vigente Regolamento di contabilità;

il TUEL n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni";

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, c. 5° del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di rettificare e liquidare, come liquida, previa acquisizione delle relative fatture a favore del Collegio Arbitrale, composto dagli avvocati: Antonello Bevilacqua (Presidente), Pasqualino Scaramuzzino (Arbitro) e Gianfranco Spinelli (Arbitro), la 2A rata di € 7.556,00, come di seguito suddivisa:
 - € 2.605,20 compresi oneri per legge (Avv. Antonello Bevilacqua);
 - € 2.475,40 compresi oneri per legge (Avv. Pasqualino Scaramuzzino);
 - € 2.475,40 compresi oneri per legge (Avv. Gianfranco Spinelli);
3. Di impegnare, come impegna, la suddetta spesa, quale 2A rata, discendente dal predetto accordo transattivo sul bilancio finanziario 2022/2024, annualità 2022, al cap.124 UEB 0111103, secondo le indicazioni contenute nell'atto Consiliare n n. 19 del 26.08.2021
4. Di tramettere il presente provvedimento:
 - All'Ufficio finanziario per ogni ulteriore e successivo adempimento di propria competenza;
 - All'avvocato Antonello Bevilacqua per ogni ulteriore e successivo adempimento di propria competenza;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto di provvedere alla pubblicazione dello stesso su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Rosuccio Funari)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta, ai sensi dell'art.147 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL Responsabile del Servizio
F.to (Geom. Rosuccio Funari)

PARERENISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA /SPESA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis c. 1, ed art. 183, c. 7 del D. lgs n. 267/00.

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura della spesa, ai sensi dell'art. 153, c. 5 del DS. lgs n. 267100, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con la presente attestazione di copertura finanziaria il presente provvedimento è esecutivo ai sensi del citato art. 183, c.7, del D.lgs. n. 267/00.

Impegno	Importo	Capitolo/articolo	Esercizio
	€ 7.556,00	cap.124 UEB 0111103	2022

Data 08/11/2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

RISCONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI (ART. 184, COMMA 4, DEL d.LGS N. 267100)

Ai sensi dell'art. 184, c. 4, del Tuel, si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.

Data 08/11/2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 13/10/2022

Data 08/11/2022

Il Responsabile del servizio
F.to (Geom. Rosuccio Funari)